

## Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti Loro sedi

## Oggetto: PUBBLICATI I CHIARIMENTI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOGGETTI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012

Con nostra precedente informativa, alla quale si rinvia, avevamo dato conto della possibilità, per i soggetti colpiti dal sisma, e che a causa di questo hanno subito dei danni alle strutture produttive, di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi fino al 30 novembre 2012, oltre a quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Nel frattempo, si registrano tre rilevanti passaggi che riguardano l'accesso ai finanziamenti, vale a dire:

- → la pubblicazione del D.L. n.194/12, che amplia la platea dei soggetti che possono accedere ai finanziamenti;
- → il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che modifica il modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento, per tenere conto dei nuovi soggetti che ne possono beneficiare;
- → la circolare n.45/E/12 dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce alcuni aspetti che riguardano la procedura.

Si ricorda che l'accesso al finanziamento avviene mediante presentazione, entro il 30 novembre 2012, di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, e che copia della comunicazione e della ricevuta di trasmissione telematica devono poi essere consegnate alla banca presso la quale si intende accendere il finanziamento. Alla banca deve essere altresì presentata una autodichiarazione nella quale il richiedente attesta l'entità dei danni subiti e, quando applicabile, l'impedimento a una ripresa dell'attività economica; il tutto documentato da idonea perizia.

In un primo tempo, l'accesso al finanziamento era riservato alle sole imprese, e si era rilevata la stortura di questa scelta. Il D.L. n.194/12 ammette al finanziamento anche le seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori autonomi, segnatamente professionisti ma anche artisti;
- imprenditori agricoli.

Questi soggetti possono accedere al finanziamento agevolato se hanno effettivamente subito danni agli immobili, attrezzature e scorte utilizzati o comunque relativi all'attività aziendale, professionale o agricola. Sempre per questi soggetti, il finanziamento è concesso sia per i tributi, contributi e premi sospesi fino al 30 novembre 2012, sia per quelli dovuti per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Sono altresì ammessi al finanziamento agevolato anche i lavoratori dipendenti proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La legge non specifica chiaramente che, in questo caso, l'immobile deve avere subito danni a causa del sisma, ma questo requisito si ritiene debba comunque sussistere, poiché, per accedere al finanziamento, si fa sempre riferimento all'esistenza di danni agli immobili di edilizia abitativa. I lavoratori dipendenti, tuttavia, non dovranno attestare, nella documentazione da allegare alla domanda, e a differenza degli altri beneficiari, che il danno subito non consente di riprendere l'attività economica, per il motivo che, in tale situazione, la circostanza non può sussistere.

Per tutti i beneficiari del finanziamento resta ferma la necessità che la residenza o la sede operativa sia collocata in uno dei Comuni colpiti dal sisma.

Mano a mano che sono eseguiti i versamenti dei tributi, contributi e premi, copia dei mod. F24 deve essere presentata alla banca che ha erogato il finanziamento, in formato cartaceo o anche telematico, se le procedure interne dell'istituto di credito sono in grado di gestirne la ricezione.

È possibile modificare l'entità del finanziamento richiesto in origine, se le somme da corrispondere per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 si dovessero rivelare sottostimate. In questo caso è necessario inviare un nuovo modello di comunicazione telematica, che in copia dovrà essere presentato anche alla banca che ha concesso il finanziamento, entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie.

La C.M. n.45/E, infine, offre i seguenti ulteriori chiarimenti:

- → posto che, per imprese e lavoratori autonomi, il finanziamento è concesso se la sede operativa dell'attività è collocata in uno dei comuni del c.d. cratere, si chiarisce che, per sede operativa, si deve intendere il luogo in cui viene svolta l'attività d'impresa, commerciale o agricola, o di lavoro autonomo; questa circostanza vale anche nel caso in cui la sede legale è collocata fuori cratere ma la sede operativa è collocata al suo interno;
- possono accedere al finanziamento agevolato anche i soci e gli associati persone fisiche di società o associazioni tassate per trasparenza e i collaboratori di imprese familiari; quindi i soci di Snc, Sas, Srl che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, i soci di studi associati, i collaboratori di imprese familiari, possono beneficiare personalmente del finanziamento, dato che il reddito loro imputato è comunque da considerare d'impresa o di lavoro autonomo;
- nella documentazione da allegare alla richiesta di finanziamento deve essere compresa una perizia che comprovi i danni subiti, condizione questa necessaria per accedere ai benefici previsti per i soggetti colpiti dal sisma; viene chiarito che la perizia può essere presentata anche successivamente al deposito della documentazione presso la banca finanziatrice, comunque in tempo utile per l'erogazione del finanziamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma